



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI CATANIA

Protocollo Generale

11/04/2024

Prot.195113..... Tit...V... Cl...2..

Rep. Decreti1578.....

IL RETTORE

- Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto “Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244»” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
- Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi di Catania;
- Visto il D.M. n. 259 del 09.05.2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- Visto l’art. 18-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’art. 5, comma 19, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall’art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 – che stabilisce quanto segue: *“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento;*
- Visto il D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 di autorizzazione all’attivazione dei percorsi di che trattasi per l’anno accademico 2023/24;
- Visto il D.I. n. 549 del 29.03.2024 che, per l’accesso al nono ciclo dei percorsi in parola, riserva una quota pari al 35% dei posti disponibili ai soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017 ;
- Visto l’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dall’art. 14 del D.L. del 2 marzo 2024, n. 19;
- Visto il D.R. n. 1495 del 08.04.2024 con il quale è stato emanato il bando relativo alle modalità di ammissione diretta ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2023/24;
- Vista la nota di chiarimenti del Ministero dell’Università e della ricerca indirizzata al Coordinatore Nazionale dei Direttori dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno;
- Vista la comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio in merito ai requisiti di ammissione;

- Considerata la necessità di rettificare il requisito di ammissione diretta ai percorsi in parola per la Scuola secondaria di I e di II grado alla luce della normativa sopra indicata e dei chiarimenti pervenuti;
- Visto l'art. 6 comma 3 lett. 1) del vigente Statuto di Ateneo;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 - A parziale rettifica del D.R. n. 1495 del 08.04.2024, l'art. 2 comma 1 e l'art. 3 comma 4 del bando relativo alle modalità di ammissione diretta ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità riservato ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. n. 583 del 29.03.2024 e del D.I. n. 549 del 29.03.2024 sono così sostituiti:

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. L'ammissione diretta ai percorsi in parola è subordinata al possesso, **entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:**
 - a) **tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;**
 - b) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola dell'infanzia e primaria**: titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - c) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di primo e secondo grado**, i requisiti sono quelli previsti al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2017, costituiscono titolo di accesso:
 - **l'abilitazione specifica** sulla classe di concorso dichiarata;

oppure,

 - **la laurea** magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (il titolo di studio deve essere, quindi, comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 19/2016 e DM n. 259/2017);**

Per quanto concerne gli insegnanti **tecnico-pratici** è sufficiente il possesso del diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti.

Sono, altresì, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze di ammissione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 583/2024, i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' Ateneo.

Si precisa che, ai sensi della nota MUR prot. n. 371182 del 13.08.2020, non è più consentito l'ammissione ai corsi per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

Art. 3

Procedura di ammissione e termini di scadenza

4. Per l'iscrizione alla prova occorre:

- collegarsi al portale Studenti (<https://studenti.smartedu.unict.it/Home>)
- eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la registrazione nel portale studenti)
- accedere esclusivamente inserendo le proprie credenziali (**codice fiscale e Password**);
- cliccare su "Login";
- entrati nella home page personale, cliccare su "Immatricolazioni e test d'ingresso" e successivamente cliccare su "Sostegno"
- cliccare su "Partecipazione alla selezione";
- selezionare l'ordine di scuola per il quale si intende concorrere e inserire tutti i dati richiesti nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
- verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sull'apposito tasto;
- procedere al versamento della tassa di partecipazione di € 150,00 per ciascun ordine di scuola (in nessun caso rimborsabile)

Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione alla selezione con modalità diverse da quelle sopra descritte e al di fuori dei termini sopra indicati non saranno ammessi a partecipare alla selezione.

Alla domanda deve essere necessariamente allegato a pena di esclusione e in formato PDF copia di un documento d'identità in corso di validità.

Art. 2 - Per quanto non rettificato dal presente decreto, si confermano integralmente le disposizioni di cui al bando emanato con D.R. n. 1495 del 08.04.2024.

Catania, 11/04/2024

Il Rettore
(Prof. Francesco Priolo)